

Statuto Comunale

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 giugno e 2 agosto 1991 con Deliberazioni nn. 41 e 48. Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 20 Agosto 1991 n. 19592.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 01.09.1995 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 06.11.1995.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20.03.2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.06.2002

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2003

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Terno d'Isola è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune ispira la propria attività, nell'ambito delle sue funzioni, ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione e in particolare ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

DENOMINAZIONE, STEMMA E GONFALONE.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Terno d'Isola.
2. Ha come suo segno distintivo lo Stemma. Solo il Comune di Terno d'Isola ed i suoi organi istituzionali o le associazioni esterne all'uopo autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale possono fare uso di detto Stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale secondo le norme previste dal DPCM 3 giugno 1986.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,99 e confina con i Comuni di: Calusco d'Adda Carvico Sotto il Monte Mapello Bonate Sopra Chignolo d'Isola – Medolago.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La costituzione di Borgate e Frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare. Analoga procedura dovrà essere eseguita in caso di successive modifiche.

Art. 4

FINALITA' E FUNZIONI

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, della Comunità Europea e degli Organismi Internazionali.
2. Nell'attuare il governo della Comunità –attraverso le regole riconosciute e nella sfera costituita dall'ambito territoriale degli interessi – il Comune deve farsi interprete dei bisogni primari dei cittadini e promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico in un quadro di valori di solidarietà, uguaglianza, libertà religiosa e di espressione, convivenza umana e civile.
3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, le forze sociali, economiche e sindacali, interagendo con esse per il raggiungimento dei propri obiettivi e finalità attraverso uno specifico riconoscimento e la convenzione sociale.
4. Nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle reciproche autonomie e finalità riconosciute e sancite dalle intese o norme concordatarie, che valorizzano enti e organismi religiosi e la convivenza delle diverse manifestazioni di fede, rilevanza assume il raccordo con le Comunità Ecclesiali in quanto rappresentanti un consistente patrimonio storico, culturale, di valori e di presenza sociale che concorre allo sviluppo ed alla promozione della comunità nel suo insieme.

Art. 5

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'ordinamento legislativo e costituzionale, si riconosce il pieno diritto alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, singoli ed associati, alla vita amministrativa economica, politica e sociale del Comune. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa degli Enti, organizzazioni di volontariato e associazioni senza fini di lucro, sia locale che aderenti a organismi più ampi, che ne facciano richiesta rispettandone la libertà e l'autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.

Art.6

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune persegue criteri di pubblicità e di trasparenza, assicurando ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, uniformando i propri comportamenti allo spirito, oltre che alla lettera, delle disposizioni dettate dalle leggi vigenti in questa materia.

A tal fine vengono istituiti l'Albo Pretorio Comunale e gli Albi Comunali dove vengono pubblicati gli atti ufficiali indicati dalla Legge, dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento.

Il Segretario Comunale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile della pubblicazione.

Il regolamento deve prevedere, inoltre, le modalità di pubblicazione, a cura della Giunta Comunale, di un Notiziario Comunale periodico.

Art. 7

TUTELA DELLA SALUTE

Il Comune nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità. Pone in essere tutte le iniziative idonee a renderlo effettivo, promuovendo e coordinando idonei interventi, in particolare intende educare alla prevenzione, salvaguardando la salubrità e la sicurezza dell'ambiente.

Art. 8

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO

Il Comune considera il proprio patrimonio naturale, artistico e archeologico come bene inalienabile e da salvaguardare, perché a fondamento della identità della comunità. Adotta tutte le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e garantire condizioni ottimali di vita ai cittadini. Si impegna a tutelare giuridicamente ed amministrativamente il paesaggio, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e ad attuare la gestione del territorio, dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture in genere.

Art. 9

PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Il Comune considera la cultura come un bene fondamentale per lo sviluppo della persona e per la crescita della comunità. Promuove la conservazione e lo sviluppo del patrimonio etnico, culturale ed artistico, valorizzando le caratteristiche linguistiche, sociali e di costume della tradizione, aprendosi nel contempo a nuove esperienze. Per questo intende porsi come soggetto propulsore di cultura, attraverso la valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro polivalente, la realizzazione di interventi destinati ad integrare il tessuto sociale, il potenziamento delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, l'impulso e la sollecitazione verso tutte le forme di libera espressione, quali l'arte, la musica, il teatro, il cinema. Incoraggia e favorisce lo sport e l'uso qualificato del tempo libero di tutti i cittadini come strumenti utili al benessere psico – fisico della persona e per valori civili e sociali di cui sono portatori. Nella progettazione e nell'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo, il Comune valorizza il contributo di gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche e private, integrandone gli apporti e contribuendo in questo modo al loro potenziamento.

Art.10

GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune, previa attenta valutazione dell'impatto ambientale di ogni intervento, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato ed equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali. Attua iniziative al fine di assicurare il diritto all'abitazione. Predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani

pluriennali di attuazione. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato agli specifici bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

Art. 11

SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune considera lo sviluppo economico come strumento di realizzazione dei singoli e di soddisfacimento dei bisogni della collettività. Per questo intende svolgere un ruolo attivo nel valutare in via permanente gli andamenti evolutivi della realtà socio-economica anche per favorire l'occupazione. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore. Il Comune promuove, sostiene ed incentiva forme associative e di autogestione fra lavoratori, con particolare riferimento a quelle miranti a dare occupazione a soggetti inabili e ad organismi cooperativi senza fine di lucro. Sollecita, infine, appropriate iniziative di formazione professionale e concorre fattivamente alla loro realizzazione.

Art.12

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

Il Comune, in attuazione dei principi costituzionali e della legislazione delegata dalla Regione in tale materia, concorre in forma coordinata con le istituzioni sovracomunali preposte a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, mantenimento e recupero del benessere psico-fisico.

Per questo il Comune promuove e coordina tutte le possibili iniziative atte a prevenire le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno, disagio, emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Agisce a sostegno della famiglia, garantendo e verificando, nei limiti del possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente delle persone in difficoltà.

In particolare tutela i soggetti non autosufficienti. A sostegno della propria azione si avvale del contributo di tutte le risorse umane, sociali e materiali presenti sul territorio, valorizzando particolarmente le iniziative di volontariato e dell'Opera Pia Bravi.

Art. 12 bis

Con propria deliberazione n. 7/11461 del 6 dicembre 2002 la Giunta della Regione Lombardia ha deliberato l'estinzione dell'I.P.A.B. denominata "Opera Pia Bravi " ai sensi dell'art. 4 – comma 33 – della L.R. 1/2000 disponendo l'attribuzione al Comune di Terno d'Isola del patrimonio di pertinenza della stessa con vincolo di destinazione a "servizi sociali" e disponendo nel contempo il subentro del Comune di Terno d'Isola nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'I.P.A.B. estinta.

L'I.P.A.B. denominata "Opera Pia Bravi" trae la propria origine dal lascito del Sig. Bravi Giuseppe fatto in data 26 gennaio 1874, lascito poi eretto in Ente Morale con Regio Decreto 19.06.1884, successivamente fatto confluire nella Congregazione di carità del Comune di Terno d'Isola con Regio Decreto 16.05.1920 e poi accorpata con Legge 847/1937 nell'Ente Comunale di Assistenza del Comune di Terno d'Isola.

Ravvisata la necessità di assicurare l'utilizzo del patrimonio del succitato Ente estinto nel rispetto delle disposizioni normative nonché nel rispetto delle originarie volontà del Sig. Bravi Giuseppe, verrà istituita apposita commissione comunale di proposta e controllo.

Di tale commissione ne farà parte di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Vittore di terno d'Isola.

Il parere di detta commissione sarà obbligatorio ma non vincolante e sarà richiesto in caso di atti di alienazione nonché in caso di interventi di natura straordinaria sul patrimonio già di proprietà dell'estinta I.P.A.B. Opera Pia Bravi".

Art. 13

ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi dello Stato e della Regione , il Comune, nell'affermare il diritto di tutti all'educazione e all'istruzione, riconoscendo alle famiglie la propria autonomia e libertà, pone in essere tutte le iniziative idonee a rimuovere le cause che impediscono l'effettivo esercizio di questo diritto da parte di tutti i cittadini. Il Comune potenzia e qualifica la scuola per l'infanzia e facilita la frequenza della scuola dell'obbligo con servizi efficienti . Garantisce interventi mirati su specifici bisogni, in particolare in presenza di situazioni di svantaggio o di handicap, in stretto raccordo con la programmazione delle Istituzioni scolastiche.

S'impegna a fornire sussidi didattici, contributi e strutture adeguate per qualificare e rendere l'attività didattica adeguata agli sviluppi delle scienze psico pedagogiche e delle varie discipline di

insegnamento. Garantisce adeguate forme di integrazione fra tempo scolastico e tempo extra – scolastico, favorendo e potenziando l'attuazione di modelli flessibili ed attività integrative coordinate coi progetti educativi programmati dalle Istituzioni scolastiche.

Favorisce, con opportune intese, la continuità educativa nel passaggio degli studenti dall'uno all'altro ordine di scuola. Incentiva l'innalzamento dei livelli di scolarità, stimolando le opportunità formative post – obbligo e promuovendo la messa in campo di efficaci iniziative di orientamento. Favorisce forme di rientro scolastico per gli adulti, per la loro riqualificazione professionale, proponendo occasioni di formazione permanente.

Art. 14

SERVIZI GESTITI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE

Il Comune gestisce in nome e per conto dello Stato i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica con proprio personale ed attrezzature, assicurando efficienza ed efficacia ai servizi stessi. Adotta criteri per le ulteriori funzioni amministrative che gli potranno venire affidate dallo Stato e dalla Regione, impegnandosi ad esercitare le nuove funzioni amministrative nell'ambito dei principi contenuti nell'atto di delega. Il Comune, nell'organizzazione di tali servizi, riconosce i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dello Stato e della Regione e riconosce a quest'ultima il diritto di avvalersi degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni amministrative demandate dalla Costituzione. (artt. 117^o e 118).

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORGANI

Art. 15

ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
2. La Giunta è organo di nomina del Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

RUOLO E FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. Costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono determinati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale nonché degli organismi territoriali sovracomunali.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 18

CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, che detta in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento

indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. La preventiva informazione di cui all'art. 31 – comma 7ter – della legge 142/90 e successive modificazioni, è assicurata secondo modalità che verranno stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nei casi d'urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

6. L'elenco degli oggetti da trattarsi, sotto la responsabilità del Segretario, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

7. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, però in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide purché intervengano almeno 6 Consiglieri.

8. Il Consiglio Comunale può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare e profondo interesse per la comunità.

Art.19

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima e per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Ove si provveda ad istituire commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime viene attribuita ad un rappresentante della opposizione consiliare.

Art. 20

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della Commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 21

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lett .b) n.2 della legge 8 giugno 1990 n.142.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 22

DIRITTTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale saranno effettuate le comunicazioni inerenti l'attività dell'Amministrazione. E' data facoltà di indicare all'Amministrazione Comunale, in alternativa, recapiti telefonici ed indirizzi telematici ai quali recapitare le comunicazioni.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
5. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
6. I consiglieri comunali che non intervengono a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato al Sindaco Presidente sono dichiarati decaduti.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. E' data facoltà al Consigliere nella seduta in cui è posta all'ordine del giorno la decadenza dalla carica, di far valere eventuali cause giustificative. Se accolte il Consiglio Comunale non procederà alla pronuncia di decadenza.
8. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale (emendamenti) e può formulare interrogazioni e mozioni. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà modalità e termini per la presentazione di interrogazioni e mozioni.
9. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato.
10. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 23

GRUPPI CONSILIARI

1. Le rappresentanze consiliari possono costituirsi in gruppi composti da almeno 1/4 dei Consiglieri a norma di regolamento. Qualora dall'esito delle votazioni venga eletto uno solo o più candidati di

una lista in numero inferiore a 4 questi possono costituirsi in gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Adeguate forme di supporto per l' esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari saranno indicate nell'apposito regolamento.

3. Le funzioni della eventuale conferenza di capigruppo sono stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 24

RUOLO E FUNZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili di Settore o Servizi, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25

NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Nella nomina della Giunta Comunale dovrà essere tenuta in considerazione la condizione di pari opportunità così come indicato nell'art. 27 della legge 81/93. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età. L'Assessore non Consigliere Comunale qualora fosse nominato anche Vice Sindaco non può presiedere il Consiglio Comunale dal momento che non ne fa parte.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l' organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario.

Art. 26

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di 4 fino ad un massimo di 6 assessori.

2. Due assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. La determinazione del numero dei componenti di cui sarà formata la Giunta è lasciata alla discrezionalità del Sindaco.

Art. 27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 28

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio Comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza dei responsabili degli uffici e servizi, ed in particolare:

a) in materia di gestione delle risorse umane:

- adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne;
- nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

b) in materia di programmazione economico-finanziaria

- approva il piano delle risorse e degli obiettivi e relative variazioni;
- approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
- assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione annuale e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
- approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
- approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- assume i mutui, se previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;
- determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;

c) in materia di opere pubbliche:

- approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche
- approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;
- approva i certificati di regolare esecuzione e/o di collaudo delle opere pubbliche;

- affida, nel rispetto delle competenze attribuite al responsabile del procedimento, gli incarichi in materia di progettazione di opere pubbliche e attribuisce gli incarichi in materia urbanistica;
- d) in materia di gestione del patrimonio:
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
 - approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti unitamente ai documenti contabili allegati al Conto Consuntivo;
 - dispone la sdemanializzazione di strade e l'alienazione di beni mobili e mobili registrati acquisiti al patrimonio disponibile dell'ente;
- e) in materia di contenzioso:
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo - nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune provvedendo alla nomina dei difensori e approva transazioni.
- f) in materia elettorale:
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie per effetto di quanto stabilito dalla legge.
- g) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive;
- h) delibera in materia di toponomastica stradale;
- i) richiede all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia, la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

Compete infine alla Giunta Comunale l'adozione di ogni provvedimento che non rientra nella competenza degli altri organi, ai responsabili di Settore o Servizio quale competenza residuale propria.

3. Alla Giunta Comunale compete inoltre la nomina della commissione edilizia comunale e della commissione per la gestione della biblioteca comunale.

Art. 29

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà

discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO IV

IL SINDACO

Art.30

SINDACO

1 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e delle rispettive giunte.

Art. 31

ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970 n.996, approvato con D.P.R. 06.02. 1981 n.66.

Art. 32

ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione, esercita le competenze e funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare:

- a) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 – art. 51 - della legge 8 giugno 1990 n.142, ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
- b) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

- c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi, e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni ed atti anche riservati, e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- f) impartisce direttive al Segretario comunale ovvero al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) promuove e conclude accordi di programma nei casi e secondo quanto previsto dall'art.27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e stipula nell'interesse dell'ente le convenzioni di cui all'art.24 della legge 8 giugno 1990 n.142;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Art. 33

LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO

1 Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee

programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 34

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza attraverso:

la valorizzazione delle libere forme associative;

la consultazione e l'informazione;

le istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare;

il referendum consultivo;

il diritto di accesso;

il difensore civico.

Art. 35

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Per favorire il diritto alla partecipazione, previsto dallo Statuto all'art. 5, il Comune promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini, purché non abbiano finalità di lucro e siano al servizio della comunità.

2. La Giunta Comunale attraverso un registro tiene aggiornato l'elenco delle associazioni, enti ed organismi di volontariato che hanno richiesto il riconoscimento. Apposito regolamento prevede le modalità per favorire l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, oltre che le possibili forme di collaborazione, di sostegno attraverso la presentazione di specifici progetti e la stipula di convenzioni.

Art. 36

CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale promuove periodiche consultazioni preventive dei cittadini e delle libere forme associative in occasione della formazione dei piani programmatici e relativi bilanci, speciali provvedimenti inerenti opere pubbliche, l'urbanistica e il territorio, servizi sociali e culturali: Il diritto all'accesso e all'informazione dei cittadini viene garantito in base alle normative vigenti e con le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto.

Art. 37

ISTITUZIONE DI CONSULTE POPOLARI

1. Il Comune può attivare forme di consultazione permanenti dei cittadini e dell'associazionismo per approfondire specifiche tematiche inerenti la vita sociale ed amministrativa; in particolare aventi per riferimento: l'educazione e la cultura, la qualità della vita, ambiente – ecologia e territorio, l'economia e il lavoro, i servizi alla persona. Le consulte (gruppi di lavoro), possono essere riferite a temi sia di carattere generale che specifici di settore. Il regolamento ne definisce la composizione e il funzionamento.

Art. 38

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo del regolamento, dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 39

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e

l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro i termini previsti dal regolamento.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 40

PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Il 25% (venticinque per cento) dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 41

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto solo su materie inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nonché, designazioni e relative revoche e decadenze;

- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) modificazioni dello Statuto. L'indizione del referendum è fatta quando lo richieda almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, o su iniziativa del Consiglio Comunale deliberata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Sull'ammissibilità del referendum decide, entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la promulgazione degli eletti. In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 42

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido solo se partecipa al voto almeno il 51% degli elettori aventi diritto. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 43

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento

Art. 44

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché , in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 45

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

I. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza della persone, dei gruppi o delle imprese. Il Comune deve organizzare la disponibilità ai cittadini delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei Regolamenti Comunali.

Art. 46

DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

I. Con il regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione popolare è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e individua per categorie gli atti amministrativi e i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, ordine pubblico e riservatezza.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 47

ISTITUZIONE

1 E' istituito nel Comune l'ufficio del " Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza della azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli

organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 48

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per voto palese.

3. Il Difensore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

6. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Comune di Temo d'Isola può convenzionarsi con altri Enti locali per l'elezione di un unico Difensore Civico.

Art. 49

DURATA IN CARICA

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 50

FUNZIONI

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle

disfunzioni rilevate.

3. Presiede la Commissione Comunale per le garanzie statutaria senza diritto di voto.

Art. 51

MODALITA' DI INTERVENTO

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione Comunale o gli enti od aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica, o del procedimento, trascorsi 30 giorni, senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'atto in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con essi può procedere all'esame della pratica del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico propone, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documento, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

Art. 52

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 53

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede ed individua i mezzi per l'espletamento delle funzioni e l'indennità.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE, DIRETTORE GENERALE E COMITATO DI DIREZIONE

Art. 54

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita, ai sensi dell'art.17, comma 68, legge n.127/97, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale, cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.
6. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
7. Il Comune potrà stipulare apposite Convenzioni per assicurare il servizio di Segreteria Comunale.

Art. 55

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le somma a quelle proprie, come delineate all'articolo precedente del presente Statuto.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Direttore generale provvede:

a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 77/95;

b) alla formulazione della proposta del piano delle risorse e degli obiettivi.

A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

3. Il Direttore generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale, ed in particolare organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei programmi, e verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

4. Il Direttore generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 56

COMITATO DI DIREZIONE

1. Al fine di garantire il coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente può essere istituito il Comitato di Direzione. Il Comitato di Direzione è presieduto dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale ed è costituito dai responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative.

2. Il Comitato assolve all'attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi, svolge una attività

consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi dell'ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.

CAPO II

UFFICI

Art. 57

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta Comunale, in conformità al presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 421/92, l'attività regolamentare e organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
3. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa ed il raccordo con la direzione politica dell'Ente.

Art. 58

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'art.36, comma 5-ter, della legge 8 giugno 1990 n.142, a nominare tra i dipendenti dell'ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili degli uffici e dei Servizi.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

3. Ai responsabili dei Servizi compete l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

5. I responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

6. La Giunta Comunale, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, per prestazioni che richiedano un'alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti di responsabile di servizio, può, ai sensi dell'art.51, comma 5-bis legge n.142/90, con provvedimento motivato, nei limiti di una unità, conferire ad esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 59

DETERMINAZIONI

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria .

Art. 60

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa provvede ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge n.241/90, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, inerente il singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario Responsabile del servizio.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale in materia di termine e di responsabile del procedimento

Art. 61

RISORSE UMANE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell'imparzialità, la tempestività, l'economicità e celerità di espletamento.

3. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

ART. 62

VICE SEGRETARIO

1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario secondo le norme previste dal Regolamento.
2. Il Vice segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 63

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciale o di consorzio, costituzione o partecipazione di società di capitali a prevalente capitale locale pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 64

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 65

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione di imprese pubbliche o private.

Art. 66

ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
 - a) i costi dei servizi;
 - b) le forme di finanziamento;
 - c) le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministratore, il Presidente ed il Direttore. Il consiglio di amministrazione ed il personale dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nel settore.
6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

7. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

8. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

9. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento; dirige l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art.67

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base dei curricula dei candidati.

Art.68

SOCIETA DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE COMUNALE

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

3. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 69

GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70

FINANZA E CONTABILITA'

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune, si svolge in base al bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi della universalità, integrità, e del pareggio economico-finanziario.

3. I fatti gestionali, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà del comune viene tenuto un esatto inventario, costantemente aggiornato.

4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 70 bis

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al Commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al Commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in

particolare, revisore dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario predispose d'ufficio lo schema di bilancio entro dieci giorni dalla notifica della nomina.

6. Una volta adottato lo schema del bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 71

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal consiglio comunale.

Art. 72

REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore del conto è nominato dal Consiglio Comunale. Le proposte inerenti alla elezione a revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per

una sola volta e non è revocabile salvo inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo Revisore entro trenta giorni.

Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e con la diligenza del mandatario.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economici-finanziari della gestione dell'ente; verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali; presenta al Consiglio ogni volta lo ritenga necessario, una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione; il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi dallo stesso mossi all'operato dell'amministrazione.

5. Il Revisore dei conti provvede altresì con l'ausilio del servizio finanziario all'attività di riscontro della regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 1, comma 1, lett.a) del D.P.R. 268/99, nonché secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità alle verifiche di cassa.

Art. 73

CONTROLLO INTERNO E NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286, art.1, comma 1°, lett.b) è istituito il servizio di controllo interno cui è affidato il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione).

2. E' altresì istituito il nucleo di valutazione cui è affidato il compito di valutare le prestazioni del personale con titolarità di posizione organizzativa e di supporto ai medesimi per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti addetti al proprio servizio (valutazione del personale); di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 74

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici Territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 75

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 76

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con Comuni e Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Art. 77

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda Speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 78

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare: determinare i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo; individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, e le fonti di finanziamento; assicurare il coordinamento degli adempimenti connessi al rapporto fra gli Enti coinvolti.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VIII

FUNZIONE – NORMATIVA

Art. 79

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conferinarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 80

REGOLAMENTO

1. Il Comune emana i regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 81

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 82

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
3. In ogni caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 83

NORME TRANSITORIE FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

STATUTO

INDICE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Denominazione, stemma e gonfalone

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Finalità e funzioni

Art. 5 Diritto alla partecipazione

Art. 6 Diritto di accesso ed informazione dei cittadini

Art. 7 Tutela della salute

Art. 8 Tutela del patrimonio naturale, storico, ed artistico

Art. 9 Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

Art. 10 - Gestione ed utilizzazione del territorio

Art. 11 Sviluppo economico

Art. 12 Assistenza e servizi sociali

Art. 12 bis -

Art. 13 Attuazione del diritto allo studio

Art. 14 Servizi gestiti per conto dello Stato e della Regione

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

CAPO I – ORGANI

Art. 15 – Organi

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 – Ruolo e funzioni

Art. 17 – Competenze e attribuzioni

- Art. 18 –Convocazioni
- Art. 19 – Commissioni
- Art. 20 – Attribuzioni delle commissioni
- Art. 21 – Consiglieri
- Art. 22 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 23 – Gruppi consillari

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- Art. 24 – Ruolo e funzioni
- Art. 25 – Nomina e prerogative
- Art. 26 – Composizione
- Art. 27 – Funzionamento della Giunta
- Art. 28 – Attribuzioni
- Art. 29 – Deliberazione degli organi collegiali

CAPO IV - IL SINDACO

- Art. 30 – Sindaco
- Art. 31 – Attribuzioni quale ufficiale di governo
- Art. 32 – Attribuzioni quale capo dell'Amministrazione
- Art. 33 – Linee programmatiche del mandato

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- Art. 34 – Partecipazione
- Art. 35 – Promozione e valorizzazione delle libere forme associative
- Art. 36 – Consultazione e informazione
- Art. 37 – Istituzione di consulte popolari
- Art. 38 – Istanze
- Art. 39 – Petizioni
- Art. 40 – Proposte di iniziativa popolare

CAPO II – REFERENDUM

- Art. 41 – Referendum consultivo
- Art. 42 – Effetti del referendum
- Art. 43 – Disciplina del referendum
- Art. 44 – Azione popolare

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

- Art. 45 – Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 46 – Diritto di accesso all'informazione

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

- Art. 47 – Istituzione
- Art. 48 – Elezione del Difensore Civico
- Art. 49 – Durata in carica
- Art. 50 – Funzioni
- Art. 51 – Modalità di intervento
- Art. 52 – Relazione al Consiglio Comunale
- Art. 53 Mezzi del Difensore Civico

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I. SEGRETARIO COMUNALE, DIRETTORE GENERALE, E COOMITATO DI DIREZIONE

- Art. 54 – Segretario Comunale
- Art. 55 – Direttore Generale
- Art. 56 – Comitato di direzione

CAPO II UFFICI

- Art. 57 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 58 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 59 – Determinazioni
- Art. 60 – Responsabilità del procedimento amministrativo

Art. 61 – Risorse umane

Art. 62 – Vice Segretario

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 – Forme di gestione

Art. 64 – Gestione in economia

Art. 65 – Azienda speciale

Art. 66 – Istituzione

Art. 67 – Nomina e revoca

Art. 68 – Società di capitali a partecipazione comunale

Art. 69 – Gestione associative dei servizi e delle funzioni

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70 – Finanza e contabilità

Art. 70 bis – Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento.

Art. 71 – Tesoreria

Art. 72 – Revisore dei conti

Art. 73 – Controllo interno e nucleo di valutazione

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 74 – Organizzazione sovracomunale

CAPO II -FORME COLLABORATIVE

Art. 75 - Principio di cooperazione

Art. 76 – Convenzioni

Art. 77 – Consorzi

Art. 78 - Accordi di programma

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 79 - Statuto

Art. 80 - Regolamento

Art. 81 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 82 – Ordinanze

Art. 83 – Norme transitorie finali